



RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore VATTUONE)

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 2021

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (n. 1893)

d'iniziativa dei deputati CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, Roberto ROSSINI, Giovanni RUSSO e TRAVERSI

(V. Stampato Camera n. 875)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2020

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo (n. 1542)

d’iniziativa dei senatori D’ARIENZO, VALENTE e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (n. 1950)

d’iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2020

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1893

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
Disegni di legge:		
– n. 1893: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	12
– n. 1542, d’iniziativa dei senatori D’Arienzo ed altri ...	»	43
– n. 1950, d’iniziativa della senatrice Piarulli	»	49

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità, per il Parlamento, di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120 del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui dispone che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può aderire a queste associazioni. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del medesimo disegno di legge.

L'articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevedono anche la neutralità, l'estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l'assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal-

l'articolato. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto alcuni nuovi principi: il rafforzamento della partecipazione femminile alla cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento e la non interferenza dell'attività delle associazioni rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi.

L'articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, che sono tenute a depositare il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e di raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare ricorso. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di diniego alla costituzione, e l'accertamento periodico della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento

militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, di sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire la sede legale presso unità o strutture dei Dicasteri interessati. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha aggiunto il divieto di adesione o affiliazione, anche convenzionale, con associazioni sindacali civili.

L'articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni.

L'articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo stesso, e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statutarî.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Altre disposizioni del medesimo articolo regolano la durata delle cariche e pongono limiti ai distacchi sindacali. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha introdotto, tra l'altro, il principio della parità di genere nelle cariche elettive.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dal servizio. La ripartizione tra le associazioni del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinarne le particolari limitazioni. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione difesa ha previsto che le amministrazioni competenti concedano, su base almeno regionale, l'uso gratuito di locali per lo

svolgimento delle attività sindacali. È stato anche definito il numero totale dei distacchi in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dal servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione.

L'articolo 12 prevede che i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze comunichino alle organizzazioni sindacali il contenuto delle circolari e direttive nelle materie di interesse sindacale.

L'articolo 13 stabilisce che, dopo la fase transitoria, per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l'associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per cento per associazioni tra

appartenenti a due o più Forze armate o di polizia. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione ha previsto che per la definizione della consistenza delle associazioni sono conteggiate solo le deleghe con un contributo sindacale minimo.

L'articolo 14 concerne le tutele ed i diritti sindacali, prevedendo che i militari che ricoprono cariche elettive in associazioni rappresentative non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori dal servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un'altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L'articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale. È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.

L'articolo 15 prevede la pubblicità delle deliberazioni, delle votazioni e dei comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.

L'articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l'attuazione delle disposizioni dell'articolato, stabilendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Fra i principi e criteri direttivi sono indicati l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l'esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest'ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dall'articolato, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede altresì la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.

L'articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del citato codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. La fase transitoria è stata profondamente rivista durante l'esame presso la Commissione difesa. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica e svolgono tutte le attività di competenza fino all'entrata in vigore del primo decreto che individua la rappresentanza negoziale per il personale militare.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(estensore: PARRINI)

sul disegno di legge

27 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

16 marzo 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 14.0.1 parere non ostativo, a condizione che le parole « Ministero per la funzione pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione » oppure « Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

30 marzo 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

7 settembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 16.100 parere non ostativo, invitando a mantenere, in ogni caso, la previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

21 settembre 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento 9.1 (testo 2), esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(estensore: GALLICCHIO)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

27 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 16.100, nella seguente riformulazione: « All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,” inserire le seguenti: “dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;”;

b) al comma 1, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

“*d-bis*) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.”;

c) al comma 4:

1) eliminare le parole: “, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,”;

2) dopo le parole: “è determinato”, inserire le seguenti: “, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 3,” ».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 4.0.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.12 (limitatamente al comma 1), 5.13, 6.7, 6.7/1, 6.7/1 (testo 2), 7.1, 8.5, 9.1, 9.1 (testo 2), 9.4, 9.4/1, 9.5, 9.6, 9.6/1, 9.9, 9.100/1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.5, 12.6, 13.3/2 (testo 2), 14.0.1, 15.3, 15.4, 16.2, 16.100/1, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3 e 19.1.

Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: « - sopprimere la lettera *h)* ».

Sull'emendamento 16.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella versione precedentemente indicata ai fini del parere sul testo.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1893TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Diritto di associazione sindacale)*1. *Identico.*2. *Identico.*3. *Identico.*4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(*Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge **i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.**

Art. 2.

(*Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, **orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) **trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;**

e) *identica.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. *Identico.*

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva e **motivata** comunicazione all'associazione, che può presentare, entro **quindici** giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale. **Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge.**

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro **quindici** giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva e **motivata** comunicazione all'associazione, che può presentare, entro **quindici** giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.

5. *Identico.*

6. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nella materia di cui al comma 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.
(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare **e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;**

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richi amino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.
(Limitazioni)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) *identica;*

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, **anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.** In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

(*Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela **individuale e** collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) stabilire la propria sede **legale** o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e **della mobilità sostenibili**;

i) aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(*Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate **e del Corpo della guardia di finanza** e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. *Identico*:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo**;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13**, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « civile e militare »;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o le licenze »;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o l'aspettativa per infermità e per motivi privati ».

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. **Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale **di comparto**, interloquendo con l'amministrazione **centrale** di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

soppressa

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, **e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti**. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(*Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 8.

(*Cariche **direttive** delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, **rispettando il principio di parità di genere**, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale **salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato**, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; **non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.**

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono **le cariche** di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono **l'attività sindacale** fuori **dal servizio**.

2. **Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.**

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti **assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.**

4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, **nell'ambito delle risorse ad essa destinate**, sono stabiliti:

a) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della fun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*.

5. *Identico*.

6. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

7. *Identico*.

8. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Identico.

10. Identico.

11. Identico.

12. Identico.

13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma **11** da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

14. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Identico.

16. Identico.

17. Il decreto legislativo di cui al comma **16** è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

17. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(*Diritto di assemblea*)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma **16** o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

18. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma **16**, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi **16** e **17**, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

19. Dall'attuazione della delega di cui al comma **16** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(*Diritto di assemblea*)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.

(*Procedure di contrattazione*)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge, i militari, fuori **dal servizio**, possono tenere riunioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante **il servizio** nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 11.

(*Procedure di contrattazione*)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, **come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.**

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione **secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13**. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 12.

(Obblighi informativi)

1. Le amministrazioni **militari** del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 **il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. *Identico.*

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi del-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 3 è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente al primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Identico.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **riconosciute rappre-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale **sono** resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, **dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge**, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) **istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equior-dinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, **nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4**, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **con criterio proporzionale**, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.
(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*) è aggiunta la seguente:

« *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.
(Giurisdizione)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-septies*) è aggiunta la seguente:

« *m-octies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva **in giudizio in sede civile, penale e amministrativa** quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle **controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge.**

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;

b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore **del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge** sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica **e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Soppresso

3. Identico.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1542

D'INIZIATIVA DEI SENATORI D'ARIENZO ED ALTRI

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate « associazioni », per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Autorità di riferimento delle associazioni)

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di con-

fronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

(Composizione delle associazioni)

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

(Rappresentatività delle associazioni)

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

Art. 5.

(Cariche direttive)

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:

a) hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) sono in stato di sospensione dall'impiego.

4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- c) dimissioni.

Art. 6.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i co-

mandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

(Tutela e diritti del delegato e delle associazioni)

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento, con il Governo e gli enti locali)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

a) formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;

b) chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati com-

petenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

Art. 9.

(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;

b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;

c) esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;

d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;

e) avvalersi di consulenti esterni;

f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;

g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea;

h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;

i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;

d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;

c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Art. 10.

(Esclusione)

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Art. 11.

(Funzionalità gestionale delle associazioni)

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.

3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:

a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;

b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democrazia dell'organizzazione interna;

c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto in-

compatibili o contrastanti con i principi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

(Raffreddamento dei conflitti)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

*(Delega al Governo
per il coordinamento normativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1950

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE PIARULLI

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono attribuiti i poteri negoziali ai fini della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle

Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza per tutto il personale in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali

sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le materie di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 3.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza sindacalizzata complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa deve avere una rappresentatività in misura non inferiore al 4 per cento della forza sindacalizzata, in ragione di ogni singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare rappresentata, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di

rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

b) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni della presente legge;

c) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo,

uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 4,00